

PREAMBOLO

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il presente *addendum* al vigente Accordo Collettivo, per regolamentare l'istituto dell'apprendistato, alla luce delle disposizioni normative che regolamentano il Lavoro Sportivo, come introdotte dall'art. 30 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così come corretto dal Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 e successive modifiche nonché dalle NOIF.

1. CONTRATTO DI APPRENDISTATO SPORTIVO

1.1 Possono essere stipulati contratti di apprendistato professionalizzante ovvero apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'alta formazione e ricerca nei limiti e nei termini di quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così come corretto dal Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 e successive modifiche, dalle disposizioni di legge da essi richiamati, dalle NOIF e dalle disposizioni che seguono.

1.2 I contratti di apprendistato professionalizzante sono finalizzati ad erogare una formazione, anche trasversale, per il conseguimento delle competenze di "calciatore professionista" idoneo, sotto l'aspetto della tecnica e della tattica calcistica, a rendere le proprie prestazioni a livello nazionale nelle società sportive che partecipano ai Campionati delle leghe professionistiche e nelle rappresentative nazionali. I contratti di apprendistato professionalizzante, come previsto dalle NOIF, hanno una durata massima di tre stagioni sportive.

1.3 I contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'alta formazione e ricerca sono finalizzati a consentire al lavoratore l'acquisizione di una qualifica o titolo di studio in modo bilanciato e compatibile con l'inserimento nello sport professionistico e l'acquisizione dello status di calciatore professionista, in un sistema duale di formazione e lavoro. Tali contratti di apprendistato, come previsto dalle NOIF, hanno una durata massima di tre stagioni sportive.

2. LIMITI E DURATA DEL CONTRATTO

2.1 Il calciatore apprendista (di seguito Apprendista) deve aver compiuto il quattordicesimo anno di età, per il solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero quindicesimo anno di età, per la forma professionalizzante, ovvero il diciottesimo, nel caso di apprendistato per alta formazione e ricerca, e in ogni caso non aver compiuto il ventitreesimo anno d'età alla scadenza del contratto. Il contratto di apprendistato non potrà comunque avere scadenza successiva alla stagione sportiva di compimento del ventitreesimo anno, né avere in alcun caso durata superiore a quella prevista dalla legge e/o dalle Norme Organizzative Interne Federali della FIGC.

3. FORMA DEL CONTRATTO

3.1 Il contratto di apprendistato deve, a pena di nullità, essere redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo, e deve essere depositato nei modi e nei termini previsti dall'Accordo Collettivo già in essere

4. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

4.1 Il contratto di apprendistato professionalizzante deve, a pena di nullità, avere allegato per costituirne parte integrante, il piano formativo individuale per acquisire la qualifica di “calciatore professionista” mentre il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l’alta formazione e ricerca devono, a pena di nullità, aver allegato il piano formativo individuale, ovvero attestazione dell’istituzione formativa circa la redazione del piano individuale e l’esistenza di convenzione con il datore di lavoro. In tale ultimo caso dovrà essere successivamente depositato il piano formativo individuale entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla stipula del Contratto di Apprendistato.

4.2 L’attività formativa, nel caso di apprendistato professionalizzante, può essere svolta nell’ambito dell’espletamento della prestazione lavorativa, nonché in aula in presenza ovvero a distanza tramite strumenti di e-learning, anche tramite corsi organizzati in collaborazione con le istituzioni e le componenti tecniche federali; in quest’ultimo caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o videocomunicazione da remoto.

4.4 I contenuti dell’attività formativa saranno determinati dalla Società sportiva con riferimento all’organizzazione ed alla sicurezza del lavoro nel club e relativi presidi di prevenzione e protezione, alla disciplina del rapporto di lavoro, agli aspetti normativi e organizzativi generali ed alla disciplina comportamentale con particolare riferimento alla prevenzione e lotta al match fixing e al doping nonché all’educazione alimentare e mentale finalizzata allo svolgimento dell’attività agonistica.

4.5 La Società sportiva è tenuta, in tutti i casi di apprendistato, entro e non oltre trenta (30) giorni dal termine di ogni stagione sportiva, a depositare presso la Lega la scheda, sottoscritta dall’Apprendista e dal tutor, nella quale risulta certificata l’attività formativa svolta nella stagione sportiva antecedente.

4.6 Il piano formativo individuale, in tutti i casi, deve essere seguito scrupolosamente dall’Apprendista e potrà essere svolto, in caso di trasferimento del Calciatore, anche presso diverse società sportive. Il piano potrà essere modificato in costanza di durata in accordo tra le parti.

4.7 Entro i dieci (10) giorni successivi al deposito del contratto di apprendistato, la Società sportiva è tenuta a depositare presso la Lega una dichiarazione contenente l’indicazione del referente/tutor interno, assegnato all’Apprendista, che dovrà controllare l’attuazione del programma formativo e controfirmare, semestralmente la scheda.

Può ricoprire il ruolo di referente/tutor esclusivamente: (a) un allenatore tesserato con la Società e in possesso della prescritta qualifica federale, ovvero un calciatore professionista, con contratto depositato, tesserato con la Società; (b) un soggetto interno alla Società che sia stato tesserato FIGC come allenatore o calciatore professionista, per un periodo di tempo complessivo pari o superiore a 10 stagioni sportive anche non consecutive. Al referente/tutor può essere affidato nel caso sub a) un massimo di 10 (dieci) Apprendisti, nel caso sub b) un numero illimitato di Apprendisti.

5. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

5.1 Alla retribuzione dell’Apprendista si applica l’articolo 4 dell’Accordo Collettivo vigente, ma il trattamento economico minimo di cui alle tabelle previste all’articolo 4.2 è così determinato, in funzione dell’età del calciatore e della tipologia di contratto di apprendistato:

a) per l'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore il minimo federale è determinato secondo la seguente Tabella:

i)- euro 3.347,00 lordi nella fascia di età dai 14 (quattordici) anni compiuti ai 16 (sedici) anni compiuti;

ii)-euro 4.463,00 lordi nella fascia di età dai 17 (diciassette) anni compiuti ai 18 (diciotto) anni compiuti;

iii)-euro 5.578,00 lordi per la fascia di età superiore ai 19 (diciannove) anni compiuti e comunque fino al termine dell'apprendistato;

iv)-euro 12.099,00 lordi per la fascia di età superiore ai 19 (diciannove) anni compiuti e comunque fino al termine del contratto di apprendistato, in caso di primo ed unico contratto di apprendistato scolastico;

All'inizio di ogni stagione sportiva la Lega Nazionale Professionisti Serie B e l'Associazione Italiana Calciatori converranno l'eventuale aggiornamento dei predetti importi con riferimento all'indice ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati).

La Tabella aggiornata sarà pubblicata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B e dall'Associazione Italiana Calciatori nei rispettivi siti istituzionali.

b) per l'Apprendistato professionalizzante il minimo federale è determinato secondo la seguente Tabella

i) per i calciatori in età compresa tra il diciannovesimo anno (compiuto) e il ventitreesimo, nella misura del 75% del minimo federale lordo fissato annualmente per i calciatori professionisti di oltre ventiquattro anni;

ii) per i calciatori in età compresa tra il diciottesimo anno compiuto e il diciannovesimo anno (da compiersi), nella misura del 70% del minimo federale lordo fissato annualmente per i calciatori professionisti di età compresa tra i diciannove ed i ventitré anni.

iii) per i Calciatori nel corso del 17 (diciassettesimo) anno di età, nella misura del 60% del minimo federale lordo fissato annualmente per i calciatori professionisti di età compresa tra i diciannove ed i ventitré anni.

iv) per i Calciatori nel corso del 16 (sedicesimo) anno di età, nella misura del 50% del minimo federale lordo fissato annualmente per i calciatori professionisti di età compresa tra i diciannove ed i ventitré anni.

v) per i Calciatori nel corso del 15 (quindicesimo) anno di età, e, qualora eventualmente ammesso dalla legge, nel corso del 14 (quattordicesimo) anno di età nella misura del 40% del minimo federale lordo fissato annualmente per i calciatori professionisti di età compresa tra i diciannove ed i ventitré anni.

c) per l'Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca il minimo federale è ridotto nella misura dell'80% del minimo federale lordo fissato annualmente per i calciatori professionisti di oltre ventiquattro anni;

5.2 Il trattamento economico minimo per gli Apprendisti è aggiornato tra le parti all'inizio di ogni stagione sportiva, in ragione dell'aggiornamento dei minimi dell'Accordo collettivo.

5.3 Nel corso della durata del contratto di apprendistato può essere previsto un incremento retributivo in ragione della formazione erogata nel corso delle stagioni sportive.

TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO

6.1 I contributi previdenziali erogati a fini pensionistici nel corso del rapporto di apprendistato saranno, salvo il caso di diverse- anche future – disposizioni dell'INPS, versati nell'apposito Fondo INPS dei lavoratori sportivi, senza alcuna distinzione rispetto agli ordinari calciatori professionisti.

7. OBBLIGHI DELLA SOCIETA' SPORTIVA

7.1 La Società sportiva ha l'obbligo:

(a) di rispettare le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così come corretto dal Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 e successive modifiche, dalle disposizioni di legge da essi richiamati, e dalle disposizioni che seguono e quelle contenute nell'Accordo Collettivo;

(b) di impartire all'Apprendista la formazione a propria cura ed onere;

(c) consentire all'Apprendista lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, ed accordargli i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio e in ogni caso di collaborare con le istituzioni formative, garantendo l'adempimento della formazione esterna e degli obblighi di cui ai piani formativi per le forme di apprendistato previste;

(d) di curare la migliore efficienza sportiva dell'Apprendista nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dall'Accordo Collettivo già vigente;

(e) garantire l'applicazione delle disposizioni applicabili in tema di protezione della salute e sicurezza dell'Apprendista.

8. OBBLIGHI DELL'APPRENDISTA

8.1 L'Apprendista ha l'obbligo:

(a) di rispettare le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così come corretto dal Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 e successive modifiche, dalle disposizioni di legge da essi richiamati, e dalle disposizioni che seguono e quelle contenute nell'Accordo Collettivo;

(b) seguire, con impegno e diligenza, le lezioni impartite dagli incaricati della Società sportiva finalizzate alla formazione professionale dello stesso, laddove previste;

(c) partecipare alle attività formative previste nel piano formativo individuale nel rispetto delle modalità ivi indicate;

(d) di impegnarsi per l'acquisizione dei titoli di studio ovvero delle qualifiche professionali di cui alla forma di apprendistato prevista, adempiendo agli obblighi inseriti nel piano formativo;

(e) attenersi alle disposizioni disciplinari previste nell'Accordo Collettivo, e nei regolamenti federali.

9. TRATTAMENTO NORMATIVO

9.1 Considerato che il contratto di lavoro sportivo è ai sensi di legge a tempo determinato, è esclusa l'applicazione del comma 8 dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 81/2015 per cui le società sportive non hanno un numero minimo di contratti di apprendistato da convertire obbligatoriamente in contratto a tempo indeterminato, né si applica il periodo di preavviso previsto dal comma 4, art. 42 del D.Lgs. 81/2015.

9.2 All'apprendista non si applica il termine del periodo di comporto di cui all'art. 15.4 del vigente Accordo Collettivo né la relativa possibilità di riduzione dei compensi ai sensi del medesimo articolo. In caso di malattia o infortunio per un periodo superiore a mesi dodici il contratto di apprendistato potrà essere prorogato, con il consenso delle parti, di una stagione sportiva nei limiti di età di cui alla presente norma.

9.3 Nei casi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'alta formazione e ricerca non si applica il motivo di licenziamento di cui all'art. 42, comma 3, D. Lgs. 81/2015.

9.4 Al rapporto di apprendistato, in tutte le sue forme, si applicano tutte le norme del presente Accordo Collettivo con esso compatibili e comunque non espressamente derogate, ivi compresa l'applicazione dell'articolo in punto di indennità di Fine Carriera, come previsto dall'art.20 dell'Accordo Collettivo Vigente.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI FORMATIVI

10.1 Il periodo di apprendistato effettuato presso altre società, anche a seguito di cessione del contratto, le ore di formazione per l'acquisizione delle competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzanti e in ogni caso la formazione esterna e gli obiettivi scolastici e/o universitari saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività ovvero, per le altre forme, l'impegno formativo possa proseguire in continuità con il medesimo ovvero altra istituzione formativa che garantisca il medesimo titolo di studio ovvero qualifica professionale; in tutti i casi, non deve esser intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a una stagione sportiva e, comunque, il complessivo periodo di apprendistato non potrà comunque superare il termine triennale e i limiti di età come sopra determinati.

11. RINVIO A NORME DI LEGGE

11.1 Per quanto non previsto dall'Accordo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di apprendistato.

11.2 Resta inteso che al cambio di categoria di appartenenza della Società segue automaticamente l'applicazione dell'Accordo collettivo relativo alla categoria di iscrizione societaria.

È allegato e fa parte integrante del presente addendum il modulo del contratto tipo.

Milano – Vicenza – Roma, 28/08/2023

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Il Presidente (Gabriele Gravina)

Lega Nazionale Professionisti Serie B

Il Presidente (Mauro Balata)

Associazione Italiana Calciatori

Il Presidente (Umberto Calcagno)